

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
Sezione Civile - Esecuzioni Immobiliari

**AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' DI VENDITA
TELEMATICA ASINCRONA**

Procedura Esecutiva Immobiliare R.G.E. N.: 75/2023
Giudice dell'Esecuzione: Dott. Paolo Gilotta
Professionista Delegato e Custode Giudiziario: Avv. Marika De Luna
Gestore della Vendita telematica: Astalegale.net S.p.A.

Si dà pubblico avviso che nell'esecuzione immobiliare indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., con ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 13/03/2024, è stata conferita al Professionista Delegato Avv. Marika De Luna delega alle operazioni di vendita, da svolgersi con la **modalità telematica cosiddetta asincrona**, del seguente immobile:

LOTTO UNICO

Descrizione del compendio immobiliare

Piena proprietà di abitazione civile sita in Comune di Fusignano, Via Pero n. 2/C, interno 15, ubicata in un fabbricato condominiale che condivide l'accesso con altro fabbricato condominiale, costituita da un'unità abitativa sita ai piani secondo e terzo, con posto auto scoperto nell'area cortilizia condominiale. L'immobile - al quale si accede attraverso il vano scala comune con ascensore, che si raggiunge attraversando un'area cortilizia delimitata (comune ad altro fabbricato condominiale) - è costituita: al piano secondo, da soggiorno/pranzo, n. 2 disimpegni, n. 2 bagni, n. 2 camere da letto, n. 2 balconi; a piano terzo, accessibile da scala interna a chiocciola in precarie condizioni, soppalco e WC (dichiarato unicamente nelle pratiche edilizie e catastali, in verità non attrezzato come tale, né ragionevolmente idoneo a fini igienico-sanitari).

Lo stato di conservazione è sufficiente/modesto, con caratteristiche e finiture interne di qualità discrete, risalenti al periodo di costruzione del fabbricato (inizio anni 2000).

La superficie commerciale dell'immobile oggetto della presente procedura è di circa 107 mq per l'abitazione e 12 mq per il posto auto scoperto.

Il tutto come meglio specificato nella relazione dell'Esperto Stimatore allegata agli atti.

Identificazione Catastale

Catasto Fabbricati del Comune di Fusignano - RA (D829):

- Foglio 27, particella 600, subalterno 14, cat. A/2, classe 2, consistenza 6,5 vani, r.c. € 604,25, Via Pero piani 2-3, dati di superficie: totale: 118 mq, totale escluse aree scoperte:

114 mq; particelle corrispondenti al Catasto Terreni: Comune di FUSIGNANO - RA (D829), Foglio 27, particella 600;

- Foglio 27, particella 696, subalterno 7, cat. C/6, classe 1, consistenza 10 mq, r.c. € 28,41, Via Pero piano T, dati di superficie: totale: 10 mq; particelle corrispondenti al Catasto Terreni: Comune di FUSIGNANO - RA (D829), Foglio 27, particella 696.

Le unità immobiliari sopra citate insistono sulla seguente distinta al Catasto Terreni:

- Catasto Terreni del Comune di Fusignano - RA (D829), Foglio 27, particella 600, Aree di enti urbani e promiscui - Partita speciale 1; particelle corrispondenti al Catasto Fabbricati: Comune di FUSIGNANO - RA (D829), Foglio 27, particella 600, Classamento: particella con qualità: ENTE URBANO, superficie: 1.436 mq. Annotazione di immobile: comprende il Foglio 27 n. 515;
- Catasto Terreni del Comune di Fusignano - RA (D829), Foglio 27, particella 696, Aree di enti urbani e promiscui - Partita speciale 1; particelle corrispondenti al Catasto Fabbricati: Comune di FUSIGNANO - RA (D829), Foglio 27, particella 696, Classamento: particella con qualità: ENTE URBANO, superficie: 701 mq. Annotazione di immobile: comprende il Foglio 27 nn. 513, 598, 663, 665, 675.

Gravami per censo, livello od uso civico

Secondo quanto riportato nella certificazione notarile del Notaio dott.ssa Stefania Palmieri di Ravenna in data 26/07/2023, riferita al 26/07/2023, ovvero nel più prossimo titolo d'acquisto (atto di compravendita del 18/03/2019, Notaio P. Visconti di Gragnano (NA), Rep. 461/346, trascritto il 13/06/2019 ai nn. 11.168/7.483), il diritto del debitore esecutato risultava essere di proprietà e non derivante da censo, livello od uso civico ed il bene non appare essere gravato da tali pesi.

Il tutto come meglio specificato nella relazione dell'Esperto Stimatore allegata agli atti.

Confini

Relativamente alla part. 600, sub. 14: ----- (sub. 13), -----/-----
----- (sub. 15), B.C.N.C. (sub. 17), salvi altri apparenti alle planimetrie al Catasto Terreni o Fabbricati o variazioni intervenute.

Relativamente a part. 696, sub. 7: ----- (sub. 8), ----- (sub. 6),
B.C.N.C. (sub. 2), DEMANIO DELLO STATO (part. 601), salvi altri apparenti alle planimetrie al Catasto Terreni o Fabbricati o variazioni intervenute.

In merito alla delimitazione delle aree e delle unità immobiliari, si precisa che dovrà essere cura del futuro acquirente la verifica dei confini e di eventuali discordanze nella loro materializzazione in sito, anche attraverso i frazionamenti originari e/o le mappe di impianto.

Il tutto come meglio specificato nella relazione dell'Esperto Stimatore allegata agli atti.

Situazione occupazionale

Libero ad avvenuta esecuzione dell'emananda ordinanza di convalida di sfratto.

Sulla base della documentazione acquisita, è stato reperito un contratto di locazione abitativa sottoscritto in data 14.11.2022, registrato a Aversa (CE) il 15/11/2022 al n. 9643, serie 3T,

opponibile alla procedura in quanto registrato antecedentemente alla trascrizione del pignoramento (avvenuta il 19.07.2023): pertanto, l'immobile risulta essere locato sino al 01.11.2024.

Tuttavia, il Giudice dell'Esecuzione ha autorizzato il Custode giudiziario a promuovere azione di sfratto per morosità, che è attualmente pendente innanzi al Tribunale di Ravenna.

Corrispondenza tra identificazione catastale attuale e quanto pignorato

Non risultano discordanze tra gli identificativi catastali e quanto indicato nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione.

Le unità immobiliari oggetto di stima risultano essere censite al Catasto dei Fabbricati secondo gli identificativi sopra riportati e le planimetrie allegate. Non appare pertanto necessario procedere all'accatastamento ex-novo; si segnalano difformità tra lo stato di fatto e la planimetria catastale, che – in ogni caso – potranno comunque eventualmente essere rese completamente conformi allo stato dei luoghi a cura e spese del futuro acquirente, secondo quanto espresso nel paragrafo “Regolarità edilizia e urbanistica ed agibilità” e nel paragrafo “Planimetria e dati catastali” della perizia di stima.

Il tutto come meglio specificato nella relazione dell'Esperto Stimatore allegata agli atti.

Indagine amministrativa e destinazione urbanistica risultante dalla relazione del C.T.U. allegata agli atti

Non vi sono ulteriori vincoli apparenti, salvo quanto espresso dagli strumenti urbanistici vigenti e/o specialistici. In particolare, il CUT (approvato in variante con delibere C.C. del Comune di Fusignano FU 12 del 19/03/2019 e pubblicazione sul BUR n°120 del 17/04/2019) inserisce l'area in cui si trova l'immobile all'interno dei seguenti perimetri e zone:

- Gruppo: AMBIENTE E PAESAGGIO: Paleodossi di modesta rilevanza [scheda AP08]
- Gruppo: STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE: Area a medio rischio archeologico [scheda SCT10]
- Gruppo: TERRITORIO URBANO: Perimetro del territorio urbanizzato
- Gruppo: VULNERABILITA E SICUREZZA: Reticolo principale - Alluvioni poco frequenti (P2) [scheda VS07]
- Gruppo: VULNERABILITA E SICUREZZA: Reticolo secondario - Alluvioni poco frequenti (P2) [scheda VS08]
- Gruppo: VULNERABILITA E SICUREZZA: Aree soggette a rischio sismico: III livello [scheda VS12]
- Gruppo: VULNERABILITA E SICUREZZA: Approfondimento aree III livello - 5 < IL <=15 (elevato) [scheda VS13]

In particolare, il PSC (approvato in variante con delibere C.C. del Comune di Fusignano n. 13 del 19/03/2019 e pubblicazione sul BUR n. 120 del 17/04/2019) inserisce l'area in cui si trova l'immobile all'interno dei seguenti perimetri e zone:

- Gruppo: AMBITI NORMATIVI: AUC - Ambiti urbani consolidati [art. 5.2]
- Gruppo: LIMITI AMMINISTRATIVI: Perimetro del territorio urbanizzato [art. 4.1]
- Gruppo: PORZIONI ED ELEMENTI PARTICOLARI INTERNI AGLI AMBITI NORMATIVI: Ambiti consolidati delle frange urbane [art. 5.2]

In particolare, il RUE (approvato in variante con delibere C.C. del Comune di Fusignano n. 54 del 22/12/2020 e pubblicazione sul BUR n. 35 del 17/02/2021) inserisce l'area in cui si trova l'immobile all'interno dei seguenti perimetri e zone:

- Gruppo: LIMITI AMMINISTRATIVI: Perimetro del territorio urbanizzato [art. 4.1 PSC]
 - Gruppo: PARTIZIONI ED ELEMENTI PARTICOLARI: Lotti comprendenti insediamenti commerciali o terziari [art. 4.2.8]
 - Gruppo: TERRITORIO URBANO: AUC.4 - Ambiti consolidati delle frange urbane [art. 4.2.4]
- Per la tipologia di immobile in questione (abitazione e posto auto scoperto), ai sensi della L. 47/85 il trasferimento della proprietà non necessita del certificato di destinazione urbanistica.

Il tutto come meglio specificato nella relazione dell'Esperto Stimatore allegata agli atti.

Accertamento di regolarità urbanistica ed edilizia ed agibilità

Nel più prossimo titolo d'acquisto (atto di compravendita del 18/03/2019, Notaio P. Visconti di Gragnano (NA), Rep. 461/346, trascritto il 13/06/2019 ai nn. 11.168/7.483) sono riportate le seguenti dichiarazioni urbanistico edilizie: *“6.1. In ottemperanza al disposto della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, la parte venditrice, consapevole delle responsabilità e sanzioni, anche penali, previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, a titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a mezzo del suo costituito legale rappresentante, dichiara che:- le opere di realizzazione delle unità immobiliari oggi alienate, come quelle dell'intero fabbricato di cui esse fanno parte, sono state poste in essere ed ultimate in virtù ed in conformità della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Fusignano il 12 luglio 2002 (prot. n. 5.303) e successive due (2) concessioni in variante rilasciate da detto Comune rispettivamente il 18 novembre 2003 ed il 21 gennaio 2004; - la consistenza, configurazione, superficie coperta o utile, volumetria complessiva e destinazione d'uso di quanto alienato sono interamente conformi a quelle assentite”*.

Sulla base delle pratiche edilizie messe a disposizione dallo Sportello Unico per l'Edilizia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna svolta in data 22/03/2022, si riportano i precedenti amministrativi relativi all'immobile oggetto di esecuzione:

- concessione edilizia del 12/07/2002, prat. ed. 5421/2002, prot. 5303 per costruzione di nuovo fabbricato residenziale a 12 alloggi, relativi servizi e tettoia di collegamento Oggetto di voltura del 12/07/2002, prot. 5303;
- permesso di costruire del 02/12/2003, prat. ed. 5812/2003, prot. 9795 per variante essenziale a concessione prot. 5303 del 12/07/2002 per realizzazione di ulteriori 4 alloggi;
- permesso di costruire del 15/03/2004, prat. ed. 5851/2004, prot. 2853 per variante essenziale a concessione prot. 5303 del 12/07/2002 per nuova costruzione di fabbricato a 16 alloggi e servizi; la variante consiste nell'ampliamento dei soppalchi;
- richiesta di autorizzazione di abitabilità/agibilità del 15/09/2005, prat. ed. 926/2005, prot. 10198 (contenente fra l'altro collaudo statico, dichiarazione conformità impianti tecnologici, ecc.) attestatasi per silenzio -assenso;
- denuncia di inizio attività del 16/12/2005, prat. ed. 6295/2005, prot. 13669 per realizzazione di nuovi posti auto coperti e scoperti, annullata con comunicazione del 06/09/2006, prot. 9708;

• denuncia di inizio attività del 05/10/2006, prat. ed. 6467/2006, prot. 10692 per realizzazione di posti auto scoperti.

Oggetto di comunicazione di fine lavori e certificato di conformità del 29/11/2006, prat. ed. 6467/2006, prot. 12832 (con scheda tecnica descrittiva).

Sulla base della documentazione raccolta e dei precedenti edilizi citati (ed in particolare del permesso di costruire del 15/03/2004, prat. ed. 5851/20043, prot. 2853), sulla base del sopralluogo svolto nell'unità, si ritiene di riferire le seguenti difformità:

- presenza di alcune pilastrature (fuoriuscenti dai tramezzi) non rappresentate nel progetto architettonico e nelle planimetrie catastali;
- realizzazione di elementi in muratura a delimitazione della cucina nel soggiorno/angolo cottura • controsoffittatura nel vano soggiorno e disimpegno, a limitazione dell'altezza interna, avente caratteristica non portante;
- realizzazione a diversa altezza del solaio strutturale costituente il soppalco.

In conclusione, fermo restando ogni verifica ed approfondimento a cura e spese del futuro acquirente anche con proprio tecnico incaricato e di concerto con lo Sportello Unico per l'Edilizia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna anche in relazione all'effettivo utilizzo che il futuro acquirente vorrà insediare nell'immobile, ricordando che l'immobile sarà comunque venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che sarà oggetto di una detrazione di valore nella misura forfettaria predeterminata del 15% sul valore finale dovuta all'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, si ritengono necessarie le seguenti attività di regolarizzazione:

- regolarizzazione attraverso pratica in sanatoria (SCIA/CILA in sanatoria) delle difformità sopradette (nell'ipotesi di non rilevanza ai fini sismici e conformità alle norme tecniche della differente posizione del solaio del soppalco, da asseverare attraverso tecnico abilitato), se e in quanto ammissibili, con rappresentazione delle parti eventualmente in sanatoria ex art. 19 bis L.R. 23/2004;
- aggiornamento catastale conseguentemente.

A titolo indicativo, si ritiene pertanto di considerare – a titolo indicativo e preliminare e forfettario – un deprezzamento pari a € 6.000,00, inerente per spese tecniche, verifiche, oblazioni, diritti (anche relativamente agli aggiornamenti catastali) nonché alle eventuali (non qui previste) opere relative alle remissioni in pristino delle parti non autorizzate.

In generale, l'aggiudicatario potrà comunque, ricorrendone le condizioni di legge, accedere ad eventuali sanatorie per violazioni anche non rilevate, ai sensi del T.U. di cui al DPR n.380/01 e della L.47/85 e successive modificazioni.

Il tutto come meglio specificato nella relazione dell'Esperto Stimatore allegata agli atti.

Formalità, vincoli ed oneri (anche di natura condominiale)

Sulla base dell'elaborato planimetrico e dell'elenco subalterni estratto presso l'Agenzia del Entrate – Territorio, prot. RA0058437 del 12/05/2006, risultano parti comuni afferenti alle unità in oggetto:

- Comune di Fusignano, Foglio 27, Particella 600, Sub. 17: BCNC (DISIMPEGNO, VANO SCALA, ASCENSORE) comune a tutti i subb.
- Comune di Fusignano, Foglio 27, Particella 600, Sub. 21: BCC (POSTO AUTO SCOPERTO) comune a tutti i subb.

- Comune di Fusignano, Foglio 27, Particella 600, Sub. 22: BCNC (CORTE) comune a tutti i subb.
- Comune di Fusignano, Foglio 27, Particella 696, Sub. 1: BCNC (AREA CONTATORI) comune ai sub 1, 2 dal sub 5 al sub 16, sub 19, 20 del mappale 600
- Comune di Fusignano, Foglio 27, Particella 696, Sub. 2: BCNC (AREA DI MANOVRA E PASSAGGIO) comune ai sub dal 3 al 35 del mappale 696, sub 1, 2, dal 5 al 16, dal 19 al 21 del mappale 600.

In merito ad oneri di natura condominiale, si rimanda alle informazioni assunte presso l'amministratore condominiale pro-tempore studio SACI snc.

Il condominio appare denominato "Condominio ELIA". È stato fornito regolamento condominiale a cui si rimanda per quanto previsto; per quanto non previsto, la regolazione delle parti comuni avverrà secondo le norme di Codice Civile. Tali oneri resteranno a carico dell'acquirente.

In ogni caso, l'immobile sarà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, unitamente ai diritti accessori ad esso relativi ed in particolare alle sue pertinenze, alle azioni che lo riguardano e con le servitù attive, anche se non trascritte, e passive se e come esistenti, con ogni comproprietà di legge ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del Codice Civile, oneri che rimarranno a carico dell'acquirente.

Si segnala che nel più prossimo titolo d'acquisto (atto di compravendita del 18/03/2019, Notaio P. Visconti di Gragnano (NA), Rep. 461/346, trascritto il 13/06/2019 ai nn. 11.168/7.483) veniva riportato: *"2.1. La presente vendita comprende tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze, nonchè la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni all'intero fabbricato di cui le unità immobiliari in oggetto costituiscono porzione, nulla per sè riservando la parte venditrice e come a quest'ultima pervenuto in virtù dei seguenti titoli:- atto di compravendita ricevuto dal notaio Massimo d'Ambrosio, di Pescara, il 23 novembre 2015 (Rep. n. 117.720 – Racc. n. 29.397), reg.to a Pescara il 9 dicembre 2015 al n. 13.118/1T e trascritto a Ravenna il 10 dicembre 2015 ai nn. 18.449/12.468, con il quale -----, nato a ----- (--) il giorno -----, ha venduto alla società "-----", con sede in ----- (--), la piena proprietà delle unità immobiliari di cui trattasi ed al quale le parti fanno riferimento per la provenienza anteriore;- atto di compravendita ricevuto da me notaio in data 11 ottobre 2018 (Rep. n. 267 - Racc. n. 219), reg.to a Castellammare di Stabia (NA) il 9 novembre 2018 al n. 9.527/1T e trascritto a Ravenna in pari data ai nn. 20.056/12.893, con il quale la menzionata società "-----" ha venduto alla società "-----", odierna parte venditrice, la piena proprietà delle unità immobiliari in oggetto. [...] 5.1. La parte venditrice, a mezzo del suo costituito legale rappresentante, presta tutte le garanzie previste dalla legge per ogni ipotesi di evizione, sia totale che parziale, dichiarando all'uopo:- che i titoli di provenienza sopra enunciati sono legittimi sia in senso formale che sostanziale;- che sugli immobili in oggetto non gravano pesi, oneri, privilegi, vincoli derivanti da sequestro o pignoramento, diritti reali o personali spettanti a terzi, iscrizioni o trascrizioni comunque pregiudizievoli che ne limitino il pieno godimento o la libera disponibilità ad eccezione dell'ipoteca giudiziale iscritta a Ravenna il 18 settembre 2015 ai nn. 13.821/2.236, per l'importo di Euro diecimila virgola zero centesimi (10.000,00), a favore del "-----", con sede in -----, e contro ----- a garanzia di un debito di Euro duemilacinquecentoventisette virgola zero (2.527,00)*

derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Lugo (RA) il 3 settembre 2015 (Rep. n. 200/2015)".

Gli oneri riportati nell'atto di provenienza, salvo diverse disposizioni, rimarranno a carico del futuro acquirente.

Il tutto come meglio specificato nella relazione dell'Esperto Stimatore allegata agli atti.

Atti pregiudizievoli

Alla data del 26.07.2023 risultano sull'immobile le seguenti iscrizioni e trascrizioni **opponibili alla procedura:**

- 1) sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. del 04.08.2021 trascritto a ----- in data 10.08.2021 su richiesta di -----, Reg. Gen. 17794, Reg. Part. 12321, a favore del Tribunale di Alessandria (Cod. Fisc. 80007660063) e contro -----;
- 2) domanda giudiziale di dichiarazione di nullità di atti trascritta a ----- il 13.09.2021, Reg. Gen. 19236, Reg. Part. 13306, a favore di ----- e contro -----;
- 3) annotazione a ----- del 22.10.2021, art. 2953, di avvenuta trascrizione di domanda giudiziale a favore di -----;
- 4) domanda giudiziale per revoca atti soggetti a trascrizione trascritta a ----- il 17.05.2022, Reg. Gen. 10407, Reg. Part. 7208, a favore di ----- e contro -----;
- 5) annotazione a ----- del 19.05.2022, Reg. Gen. 10723, Reg. Part. 1374, di avvenuta trascrizione di domanda giudiziale in favore di ----- e contro -----.

Dalla disamina delle note di iscrizione/trascrizione estratte, si evince che il sequestro preventivo sub. 1 è stato disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p. con provvedimento del 04.08.2021 reso dal G.I.P. del Tribunale di Alessandria nell'ambito del procedimento penale R.G. GIP -----. **Il vincolo penale risulta opponibile alla presente procedura esecutiva ai sensi dell'art. 2915 c.c., in quanto trascritto in data anteriore al pignoramento. Il provvedimento di sequestro potrà essere revocato e cancellato su richiesta dell'aggiudicatario dall'Autorità penale che lo ha emesso.**

Quanto alle domande giudiziali sub. 2 e sub. 4, essendo state trascritte prima del pignoramento, **sono entrambe opponibili alla presente procedura esecutiva:** entrambe introducono azioni giudiziali dirette a produrre effetti reali sul compendio pignorato e volte ad incidere sulla validità del titolo di provenienza del bene. L'eventuale accoglimento di una o entrambe le domande, con sentenza passata in giudicato, consentirebbe al/ai creditore/i revocante/i di intervenire nell'esecuzione e soddisfarsi sul ricavato della vendita prima del creditore procedente. Si specifica che, se l'eventuale sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria dovesse essere emessa dopo il Decreto di Trasferimento, in virtù dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale, **il creditore revocante, ottenuto il passaggio in giudicato, potrà aggredire l'immobile in danno dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2902 c.c..**

* * *

Il Professionista Delegato, richiamata l'ordinanza di delega agli atti della procedura e oggetto di pubblicazione, per assicurare trasparenza e completezza delle informazioni al pubblico dei potenziali offerenti rende noto:

- che gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta);
- che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico - edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria nei termini di legge;
- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo);
- che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò già tenuto conto nella valutazione dei beni, applicando una riduzione del valore;
- che per ciascun lotto il prezzo base è quello fissato nell'ordinanza di vendita anche richiamando la valutazione dell'esperto stimatore, come eventualmente successivamente ridotto dal Delegato in considerazione del numero degli esperimenti di vendita andati deserti;
- che non saranno considerate valide le offerte ove inferiori di oltre $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base come sopra determinato (l'offerta potrà essere infatti inferiore fino a $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base);
- che il termine di versamento del saldo prezzo è perentorio;
- che non sarà consentito il pagamento rateale;
- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi di natura civilistica esistenti al momento della vendita, che saranno cancellate a spese e cura della procedura, mentre non saranno cancellate eventuali ulteriori trascrizioni pregiudizievoli esistenti (es. domande giudiziali, sequestri di natura penalistica), anche ove fossero non opponibili;
- che ogni offerente, escluso il debitore e i soggetti non ammessi alla vendita, dovrà depositare l'offerta di acquisto in modalità telematica, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di vendita;
- che l'offerta è irrevocabile;
- **che l'offerta può essere presentata da qualsiasi soggetto, escluso il debitore, personalmente o tramite avvocato nelle forme dell'offerta per persona da nominare.** Nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al Delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della **procura speciale notarile rilasciata in data non successiva alla vendita stessa**;
- **che l'offerta depositata in nome e/o per conto terzi – al di fuori delle ipotesi di rappresentanza legale delle persone incapaci e delle persone giuridiche – da chi non sia avvocato e sia dunque mero presentatore, non sarà ammessa;**

- che l'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine stabilito, se è inferiore di oltre $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non presta cauzione nella misura e nella modalità sotto indicata;
- che l'elaborato peritale relativo alla stima sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sul sito internet del gestore della vendita telematica, oltre che su www.astegiudiziarie.it, www.astalegale.net, www.asteanunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, www.asteravenna.eu, www.immobiliare.it e sul sito internet istituzionale del tribunale www.tribunalediravenna.it;
- che l'immobile, ove occupato dal debitore o da terzi con titolo non opponibile alla procedura, potrà essere liberato alle condizioni e con i limiti previsti dall'art. 560 c.p.c.;
- che l'immobile potrà essere visionato, tramite richiesta da effettuarsi in via telematica presso apposita sezione contenuta nel PVP, fino a 7 giorni prima di quello fissato per l'esperimento del tentativo di vendita;
- che le richieste di visita, se presentate da soggetti professionali (es. agenzie immobiliari) per conto terzi, potranno essere rifiutate se non accompagnate dall'inoltro del documento d'identità in corso di validità dell'interessato e di quanto altro il Custode ritenga necessario per assicurare l'esatta identificazione dell'interessato;
- che saranno sempre rifiutate le richieste di visita simultanea o per gruppi di più interessati;
- **che il Tribunale non ha stipulato alcun contratto con intermediari o consulenti, né ha affidato alcun incarico, tanto meno in esclusiva, ad agenzie immobiliari o altri soggetti privati, a cui non riconosce né riconoscerà alcuna provvigione;**
- **che, pertanto, gli annunci di vendita immobiliare contenuti e pubblicizzati presso le Agenzie Immobiliari non dipendono né derivano da alcun rapporto tra queste e il Tribunale;**
- che il Custode è disponibile, compatibilmente con gli impegni connessi all'ufficio, a fornire gratuitamente tutte le informazioni relative all'immobile, alle modalità di partecipazione alla vendita, allo stato del procedimento e ai tempi del trasferimento.

* * *

Per effetto della delega, si precisa che tutte le attività di cui agli artt. 576 e segg. c.p.c. saranno effettuate dal Professionista Delegato, il quale allo scopo:

AVVISA

che il giorno **25 giugno 2024, alle ore 11,00 e segg.**, procederà alla vendita telematica asincrona tramite la piattaforma www.spazioaste.it e provvederà:

- all'apertura delle buste telematiche;
- alla verifica della regolarità delle offerte pervenute;
- all'avvio delle operazioni di vendita, a cui gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita;
- all'eventuale avvio della gara sull'offerta più alta, nel caso fossero pervenute più offerte valide, che terminerà alle ore 12:00 del terzo giorno successivo rispetto a quello di inizio, con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo, qualora il suo termine venisse a cadere in giorni festivi;

INDICA

- **prezzo base della vendita: € 74.000,00 (Euro settantaquattromila/00);**
- **saranno ritenute efficaci offerte non inferiori ad € 55.500,00 (Euro cinquantacinquemilacinquecento/00), pari al 75% del prezzo base sopra indicato;**
- **rilancio minimo in caso di gara pari ad € 4.000,00 (quattromila/00) per ogni rilancio.**

**CONTENUTO, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI TRASMISSIONE
DELL'OFFERTA**

Contenuto dell'offerta e documenti da allegare - art. 12 D.M. Giustizia n. 32/2015 -

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente: il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale e/o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita e il termine per il relativo pagamento che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale);
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l), tenendo presente che, nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN o codice simile composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini;
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata, di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 12 del D.M. 32/2015, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni;
- o) il recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito dell'offerta;
- p) l'espressa dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

Quando l'offerta è formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica.

La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'*International Organization for Standardization*.

Documenti da allegare all'offerta (tutti in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi):

- bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata);
- documento di identità non scaduto dell'offerente e codice fiscale; se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere allegati anche la fotocopia del documento di identità non scaduto e codice fiscale del coniuge. Qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale, dovrà essere allegata copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, contenente i motivi dell'esclusione tra quelli di cui all'articolo 179 c.c. autenticata da pubblico ufficiale. Nel caso in cui l'offerente sia minore di età o incapace, dovrà essere allegata copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e della relativa autorizzazione in copia autentica; nel caso in cui l'offerente sia soggetto extracomunitario, dovrà allegare anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità. **La mancata allegazione della copia del documento di identità della parte offerente rende inammissibile l'offerta;**
- procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- se l'offerente partecipa per conto di una società, dovrà essere allegata la visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi prima, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- **quando l'offerta è formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la**

vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine;

- dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3 dell'art 12 del D.M. n. 32/2015. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del D.M. n. 32/2015.

Modalità di versamento della cauzione

La cauzione dovrà essere versata esclusivamente con bonifico bancario sul conto corrente **intestato alla procedura in oggetto**, avente le seguenti coordinate **IBAN: IT 59 L 03273 13100 000409800249** con indicazione della seguente **causale: "cauzione RGE N. 75/2023 Trib. Ra - Lotto Unico - Professionista Del. Avv. Marika De Luna"**.

La cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul conto al momento dell'apertura delle buste con modalità telematiche, con verifica da operarsi a cura del Professionista Delegato in sede di deliberazione sulle offerte ed essere di importo pari almeno al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto. Qualora il giorno fissato per l'udienza di vendita telematica non venga riscontrato, dal Professionista Delegato o suo sostituto, l'accredito della somma sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata inammissibile. Pertanto, al fine di rispettare il suddetto requisito di ammissibilità, si invitano gli interessati alla presentazione dell'offerta ad eseguire il bonifico inerente la cauzione con congruo anticipo e, comunque, entro il Mercoledì della settimana antecedente rispetto alla data fissata per l'avvio delle operazioni di vendita telematica.

Soggetti ammessi al deposito delle offerte

Ammessi a depositare le offerte telematiche, tramite l'apposito modulo ministeriale al quale si accede dal portale del Gestore, come meglio di seguito precisato, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c.. **Offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili.**

Modalità di presentazione delle offerte - art. 12 D.M. Giustizia n. 32/2015

Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro e non oltre il giorno precedente a quello fissato dal Delegato per il loro esame. L'offerta è inefficace se perviene oltre tale termine, se è inferiore di oltre un quarto del prezzo stabilito quale prezzo base nell'ordinanza e dunque nel presente avviso, nonché se non risulta accreditata la cauzione nei termini e con le modalità sopra indicate.

Per presentare l'offerta con modalità telematiche, occorre accedere al Portale delle Vendite Pubbliche che si raggiunge alternativamente ai seguenti indirizzi:

<https://pvp.giustizia.it>

<https://venditepubbliche.giustizia.it>

<https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>

Il Portale delle Vendite Pubbliche è un'area pubblica del portale del Ministero della Giustizia e costituisce lo strumento messo a disposizione dal Ministero per la pubblicità di tutti gli immobili posti in vendita nelle esecuzioni immobiliari e nelle procedure concorsuali pendenti avanti a tutti gli Uffici Giudiziari italiani, per prenotare la visita degli immobili in vendita e per presentare le domande di partecipazione alle vendite telematiche dei beni.

Chi intende partecipare ad una vendita telematica deve essere innanzitutto identificato in maniera inequivoca. A tal fine, due sono le modalità previste dal D.M. 32/2015:

- utilizzo di una casella PEC identificativa (PEC – ID) rilasciata da un gestore di PEC iscritto in un apposito registro ministeriale e conforme ai requisiti indicati nell'art. 12 del Regolamento n. 32/2015. Tuttavia, tale modalità di identificazione non è ancora concretamente operativa in quanto non risultano ancora eseguite da parte del Ministero della Giustizia le formalità di cui al comma 4 dell'art 23 del D.M. 32/2015;

- **utilizzo di una casella PEC e del dispositivo di firma digitale** con il quale firmare tutta la documentazione prima di procedere all'invio.

La persona fisica che compila l'offerta è definita **presentatore e deve necessariamente coincidere con l'offerente (ossia il soggetto che in caso di aggiudicazione si intesterà l'immobile)** ed è il soggetto che invia l'offerta al Ministero della Giustizia mediante PEC.

Nella compilazione del modulo dell'offerta, si rinverranno n. 6 passaggi, preceduti dalle informazioni generali per la compilazione e dall'informativa sulla privacy.

- Nel primo passaggio, di sola lettura, sono identificati i dati del lotto in vendita per cui si intende partecipare alla gara.

- Nel secondo passaggio, devono essere riportate tutte le generalità ed i riferimenti del presentatore. Nel sistema è definito presentatore la persona fisica che compila l'offerta che deve necessariamente coincidere con l'offerente (ossia il soggetto al quale in caso di aggiudicazione verrà intestato l'immobile) e che invia l'offerta al Ministero della Giustizia mediante PEC. La PEC del presentatore deve essere obbligatoriamente indicata, essendo lo strumento da utilizzarsi per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal Decreto del Ministero della Giustizia 26.2.2015 n. 32 ed al quale possono essere inviati i dati per il recupero offerta ed il pacchetto dell'offerta

- Nel terzo passaggio, si devono inserire i dati di tutti gli offerenti, siano essi persone fisiche o giuridiche oppure enti collettivi. I dati degli offerenti sono a loro volta suddivisi in sotto-sezioni da compilare tutte a cura del presentatore.

- Nel quarto passaggio, vanno indicate le quote – titoli di partecipazione, intendendosi con queste espressioni l'indicazione, per ciascun offerente, del diritto (proprietà, nuda proprietà, usufrutto) e della quota (1/1, 1/2, ecc.) del medesimo diritto con cui l'offerente intende acquistare. In tale maschera, si devono inserire tutti i dati di tutti gli offerenti.

- Nel quinto passaggio, si inseriscono i dati dell'offerta. Devono essere precisati, dunque, il prezzo offerto ed il termine di versamento dello stesso, gli estremi della cauzione (bonifico bancario) ed inseriti gli allegati indispensabili per la validità dell'offerta. Il formato ammesso è PDF oppure p7m, con dimensione massima totale degli allegati pari a 25 MB.

- Nel sesto passaggio, è contenuto un riepilogo in cui vengono riportate tutte le sezioni compilate relative all'offerta telematica.

Per maggiori dettagli si rinvia alle informazioni dettagliate contenute nel “Manuale Utente per la Presentazione dell’offerta” telematica disponibile sul Portale dei Servizi Telematici.

Si precisa come le operazioni di inserimento dei dati e dei documenti nel Portale restino di esclusiva responsabilità dell’offerente. Per evitare che non sia completata l’operazione di trasmissione della busta telematica è consigliabile iniziare il processo di deposito della offerta con largo anticipo rispetto al termine sopra fissato.

Modalità di trasmissione dell’offerta - artt.12 e 13 D.M. Giustizia n. 32/2015 -

Una volta compilata l’offerta, al termine del riepilogo dei dati, il presentatore deve **firmare digitalmente l’offerta** (bottone firma offerta), prima di confermarla. Per questo il presentatore deve quindi scaricare l’offerta integrale in formato xml, firmarla digitalmente con il proprio dispositivo e ricaricarla nel sistema.

L’offerta, a questo punto, può essere **confermata** ed inoltrata.

Il sistema invia una mail alla posta ordinaria o alla PEC, purché abilitata alla ricezione di PEO, come scelta dal presentatore, con i dati (link e chiave) per recuperare l’offerta inserita e salvata in un’area riservata ed inoltre genera l’Hash associato all’offerta stessa necessario per effettuare il pagamento del bollo digitale.

Dopo la conferma dell’offerta, viene visualizzato l’esito dell’inserimento dell’offerta. In esso si evidenzia che le informazioni sono state inviate per mail al presentatore ma possono essere anche stampate mediante il tasto stampa in PDF.

L’ultimo adempimento riguarda il **pagamento del bollo digitale**.

L’offerta, nel frattempo, è temporaneamente salvata, in un’area riservata, priva di bollo.

A questo punto, il presentatore deve dichiarare di essere esente dal pagamento del bollo, oppure di provvedere in autonomia a pagarlo e di allegarlo alla mail unitamente all’offerta.

Si noti che l’offerta può essere presentata anche senza bollo, benché in tal caso si incorra in procedure di recupero coatto, aggravii e sanzioni.

Una volta generata l’offerta secondo i passaggi sopra descritti, il modulo web offerta telematica produce l’Hash del file offertaIntegrale.xml (impronta informatica generata mediante l’algoritmo SHA 256) da utilizzare per il pagamento della marca da bollo digitale.

Il bollo può essere pagato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero all’indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite il servizio "Pagamento di bolli digitali", tramite carta di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate nel “Manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica” e nel “Vademecum per il pagamento telematico del bollo digitale” reperibili sul sito internet pst.giustizia.it.

La ricevuta del pagamento in formato XML dovrà essere scaricata dal pst.giustizia.it ed allegata all’offerta.

Il presentatore, quindi, recupera l’offerta completa (in formato p7m) e la **trasmette all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it** senza tentare di aprire il file contenente l’offerta e restituito dal sistema, pena l’alterazione dello stesso e l’invalidazione dell’offerta.

In alternativa è possibile trasmettere il file criptato contenente l’offerta telematica e gli allegati a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell’art. 12, comma

4 e dell'art. 13 del D.M. 32/2015. In tale caso la trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il Gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3.

Tuttavia, tale modalità di trasmissione non è ancora concretamente operativa in quanto non risultano ancora eseguite da parte del Ministero della Giustizia le formalità di cui al comma 4 dell'art. 13 del D.M. 32/2015.

* * *

Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica -art. 14 D.M. Giustizia n. 32/2015

L'offerta si intende depositata solo dopo che sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia, ricevuta che il presentatore ha diritto di richiedere ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.M. n. 32 del 2015.

Le offerte pervenute in maniera non conforme alle prescrizioni sopra indicate saranno ritenute inefficaci, con l'avvertenza che il portale non accetta offerte trasmesse dopo il termine fissato per la presentazione dell'offerta, che la responsabilità della correttezza, della completezza e della tempestività delle operazioni di inserimento nel portale dei dati e di tutta la documentazione richiesta è a carico esclusivo dell'offerente e che pertanto non saranno ammesse contestazioni, se, per un motivo qualsiasi, le attività sopra indicate non saranno compiutamente e correttamente concluse entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Una volta trasmessa, non sarà più possibile modificare o cancellare l'offerta e la relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in modo segreto.

Anche le offerte presentate per via telematica sono irrevocabili e devono essere incondizionate.

L'offerta per la vendita telematica ritualmente depositata viene automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita e quindi trasmessa al gestore incaricato della vendita il quale, almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, invia all'indirizzo PEC indicato nell'offerta, un invito a connettersi al proprio portale.

Un ulteriore invito a connettersi per partecipare alle operazioni di vendita viene trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile fornito nell'offerta, ai sensi dell'art. 16 del D. M. 26.2.2015 n. 32.

Il presentatore si autentica al Portale del Gestore delle Vendite Telematiche con le credenziali ricevute, può visualizzare i documenti anonimi depositati da tutti i presentatori e partecipare alle operazioni di vendita relative all'esperimento di vendita per cui ha presentato l'offerta.

Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero comunica preventivamente ai Gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I Gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso

pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

* * *

Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 c.p.c.. In tali casi, le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente. L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: **offertapvp.dgsia@giustiziacert.it**.

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., **l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile**. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

* * *

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

All'udienza di vendita telematica come sopra fissata, il Professionista Delegato procederà all'apertura delle buste telematiche.

Eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno.

Il Professionista Delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte, darà inizio alle operazioni di vendita.

Gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS.

In caso di offerta unica: se l'offerta è pari o superiore al 100% del prezzo base d'asta come sopra determinato, si procederà senz'altro all'aggiudicazione all'unico offerente; qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base, ma pari o superiore al 75% dello stesso, si procederà all'aggiudicazione solo ove non siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c. e sempre che non si ritenga che vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita.

In caso di pluralità di offerte: in caso di pluralità di offerte ammissibili, il Professionista Delegato inviterà in ogni caso gli offerenti a una gara telematica sull'offerta più alta economicamente, secondo la modalità asincrona, partendo dal valore più alto tra quelli offerti; in difetto di offerte in aumento, aggiudicherà l'immobile al miglior offerente (da individuarsi in successione secondo: il maggior prezzo offerto, quindi, la maggiore cauzione prestata; quindi, il minor tempo di versamento del saldo; infine, la priorità temporale di deposito dell'offerta). Si precisa che, in caso di gara, il termine perentorio per il pagamento sarà di 120 giorni anche nel caso in cui l'offerente, divenuto aggiudicatario, avesse depositato offerta contenente l'indicazione di un tempo di pagamento inferiore.

La gara terminerà alle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello di inizio, con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere in giorni festivi.

Durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia.

Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 15 minuti della gara, la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 15 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento.

Offerta per persona da nominare: nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al Delegato, nei tre giorni successivi alla vendita, il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

Istanza di assegnazione con riserva di nomina di un terzo: il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al Delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il

trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

La deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente in un giorno festivo al primo giorno non festivo. Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal Professionista Delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il Professionista Delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione. All'offerente che non risulterà aggiudicatario, la cauzione sarà restituita mediante disposizione di storno o bonifico (in tale caso con valuta alla data di detto bonifico) da effettuarsi ove possibile mediante funzionalità home banking sul conto corrente dal quale era stata inviata.

* * *

SALDO PREZZO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo del prezzo (pari al prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione) nel termine (soggetto a sospensione nel periodo feriale) indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita.

Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, al pagamento dell'I.V.A. laddove dovuta, nonché dei compensi spettanti a norma del Decreto Ministeriale n. 227 del 2015 al Professionista Delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento.

Il versamento del saldo del prezzo dovrà avvenire sul c/c bancario intestato alla procedura esecutiva immobiliare e le cui coordinate verranno comunicate dal Professionista Delegato.

La somma depositata a titolo di cauzione verrà trattenuta per il pagamento degli oneri conseguenti alla vendita, salvo integrazione della stessa o restituzione dell'eccedenza all'esito dei conteggi delle spese di trasferimento, con avvertimento che detti oneri comprendono l'imposta di registro e/o I.V.A. (laddove dovuta), nonché le spese dell'attività del Professionista Delegato che il D.M. 15/10/2015 n. 227 pone a carico dell'aggiudicatario.

Si precisa che le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.

L'originale della contabile del bonifico relativo al saldo prezzo dovrà essere depositata presso il Professionista Delegato.

Si precisa che, qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905 n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'38 del D.lgs. n. 385 del 1993 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare comunque il saldo sul conto della procedura.

Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione a norma dell'art. 587, comma 2, c.p.c..

Ove l'aggiudicatario intenda avvalersi per il pagamento di mutuo ipotecario contestuale all'emissione del decreto di trasferimento, dovrà darne esplicita comunicazione al Professionista Delegato specificando il nominativo del Notaio rogante e la data di stipula del mutuo. In tal caso le somme dovranno essere erogate sempre nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal Delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al Delegato l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la nota di iscrizione pronta per essere iscritta e la ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto di trasferimento sottoscritto per la trascrizione, il Delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto espressa richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al Delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura.



Preso atto che il combinato disposto degli artt. 18 bis DPR 115/2002 e 161 quater disp. att. c.p.c. dispone che debba essere il creditore procedente onerato di curare il pagamento del contributo di pubblicazione nel PVP, il Professionista Delegato non potrà in alcun modo supplire all'inerzia del creditore procedente non potendo neppure prelevare eventuali somme costituenti il c.d. fondo spese, anche se presenti sul conto corrente della Procedura.

Ne consegue che per le spese necessarie alla pubblicazione nel PVP il creditore procedente è tenuto al pagamento diretto e in proprio trasmettendo al Professionista Delegato, almeno 70 giorni prima dell'esperimento di vendita fissato, la ricevuta telematica del pagamento (in formato xml), in assenza della quale il Professionista Delegato non provvederà alla pubblicazione sul PVP con le conseguenze ex art. 631 bis c.p.c.

Ciò premesso, della vendita sarà data pubblica notizia, in conformità a quanto previsto dall'art. 490 c.p.c. nonché a quanto disposto nell'ordinanza di vendita:

- dal professionista Delegato, o per lui dal Gestore della vendita telematica, quale commissionario, mediante inserimento dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega sul Portale delle Vendite Pubbliche, previo ottenimento della ricevuta di pagamento del contributo di pubblicazione da parte del creditore procedente;
- dalle società incaricate mediante pubblicazione della ordinanza di vendita, dell'avviso e dell'elaborato peritale posto alla base della vendita (completo di planimetrie, fotografie e degli altri allegati eventualmente indicati dal custode), almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno delle vendite sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.astalegale.net, www.asteannunci.it www.asteavvisi.it e www.canaleaste.it,

www.rivisteastegiudiziarie.it sul sito internet istituzionale del tribunale www.tribunalediravenna.it, nonché sul sito internet www.asteravenna.eu;

- dal Gestore della vendita telematica mediante pubblicazione di estratto dell'avviso di vendita e corredo fotografico sul sito www.immobiliare.it.

Si precisa che gli ulteriori oneri economici necessari alla pubblicità (diversa dalla pubblicazione sul P.V.P.), qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura, saranno posti a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, con l'avviso che la mancata corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e ciò potrà portare alla estinzione della procedura.

Si ricorda che l'immobile potrà essere visionato fino a 7 (sette) giorni lavorativi prima di quello fissato per l'esperimento del tentativo di vendita previa richiesta da effettuarsi mediante il Portale delle Vendite Pubbliche – PVP (<https://pvp.giustizia.it/pvp>).

Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Custode nominato, Avv. Marika De Luna, contattando il numero 351.5021415 o inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: marika.deluna@gmail.com.

Ravenna, 18 aprile 2024

Il Professionista Delegato

Avv. Marika De Luna

(firmato digitalmente)

